

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale



A.S.L. SANLURI

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

P. OSPEDALIERO NOSTRA SIGNORA DI BONARIA

**PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA ED
ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
SAN GAVINO MONREALE**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL PROGETTISTA

Ing. PAOLO SERRA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. GIUSEPPE BOTTA

SCALA: /	DATA: LUGLIO 2012	IL DIRETTORE GENERALE : Dr. SALVATORE PIU
TAVOLA: 3.CSA	AGGIORN:	
	FILE:	

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
 ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione *per la realizzazione dei lavori di rimodulazione e ampliamento del reparto di radiologia ed endoscopia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale* della ASL Sanluri definita di seguito Appaltante. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte, risultano dagli elaborati di progetto esecutivo, dai Capitolati Tecnici, dagli elenchi descrittivi delle voci, dal computo metrico estimativo, dal cronoprogramma dei lavori e dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto. In aggiunta a quanto sopra l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire la manutenzione straordinaria delle opere realizzate così da garantire la perfetta funzionalità sino all'emissione del certificato di collaudo. Le opere risultano più in dettaglio individuate negli elaborati di progetto e possono suddividersi nelle seguenti categorie:

- Opere edili;
- Impianti elettrici;
- Impianti di climatizzazione;
- Impianti idrici

Al termine dei lavori le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate all'Appaltante complete e funzionanti: l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o altro elaborato progettuale oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

ART. 2 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto dei lavori sarà effettuato sulla base degli elaborati di Progetto Esecutivo, dei Capitolati Tecnici, degli elenchi descrittivi delle voci, del computo metrico estimativo, del cronoprogramma dei lavori e del presente Capitolato Speciale secondo le procedure di cui al bando di gara.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nel progetto, oggetto del presente appalto, e da pagarsi a corpo e a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a complessivi **Euro 118.545,92** oltre **Euro 4.717,97** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare l'importo di ciascun lavoro compreso nell'appalto risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO

A Lavori e forniture			
LAVORI A MISURA			
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€ 109 457,03	
	SOMMANO LAVORI A MISURA	€ 109 457,03	
LAVORI A CORPO			
A2	IMPIANTI ELETTRICI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI	€ 10 383,06	
	SOMMANO LAVORI A CORPO	€ 10 383,06	
A3	TOTALE LAVORI	€ 119 840,09	
A4	di cui oneri per la sicurezza diretti	€ 1 294,17	
A5	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4)	€ 118 545,92	€ 118 545,92
ONERI PER LA SICUREZZA			
A4	oneri per la sicurezza diretti	€ 1 294,17	
A6	oneri per la sicurezza specifici	€ 3 423,80	
A7	SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4 717,97	€ 4 717,97

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
 ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TOTALE COMPLESSIVO		
A	Totale per forniture e lavori (A5+A7)	€ 123 263,89
B Somme a disposizione		
B1	Spese tecniche Progettazione e D.Lavori Coord. Sicurezza	€ 20 090,96
B2	Imprevisti	€ 3 607,11
B3	Accantonamento Art. 92 D.Lgs 163/06 (2% tot Lav)	€ 2 465,28
B	Totale somme a disposizione	€ 26 163,35
C Oneri I.V.A.		
C1	IVA su A (10%)	€ 12 326,39
C2	IVA su B2 (10%)	€ 360,72
C3	IVA su B1 (21%)	€ 4 219,11
C	TOTALE I.V.A.	€ 16 906,22
TOTALE		€ 166 333,46

Per le opere e provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Le indicazioni di cui sopra debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto; l'Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti più oltre definiti. Le varianti alle opere progettate, in corso d'opera, possono essere ammesse, secondo quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, sentiti il Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dall'Appaltante, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di Procedimento ne dà immediata comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato con l'Appaltatore. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Appaltante, le varianti, in aumento o

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Per tutte le varianti in corso d'opera sarà preso ad espresso riferimento quanto prescritto all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006. L'Appaltatore, dal suo canto, non può senza espressa autorizzazione della Direzione dei Lavori introdurre varianti o apportare modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori. L'Appaltante avrà diritto a far demolire a spese dell'Appaltatore stesso le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Qualora l'Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, ne pagherà l'importo in base all'ammontare minore risultante:

- a) applicando alle opere previste ed ordinate dall'Appaltante i prezzi offerti in sede di gara;
- b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore i prezzi offerti in sede di gara.

ART. 4 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Appaltante.

ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere di sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, con i prezzi offerti in gara in particolare, inoltre, le soggezioni, i vincoli e gli altri oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli atti connessi all'obbligo di mantenere in esercizio con propri interventi di surrogazione i servizi e le attività che potranno essere perturbati dall'esecuzione delle opere in oggetto. È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire su tutti gli oneri di manutenzione delle opere previste nel presente Capitolato. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, e dal Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della mano d'opera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ISPESL e D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, ai Regolamenti Comunali approvati ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori,

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'Appaltatore non potrà avanzare alcun diritto o ragione contro l'Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

d) del R.D. 7.5.1926 n. 216 (convertito in legge 15.7.1926 n. 1379) e delle norme integrative stabilite con R.D. 26.3.1927 n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito della C.E.E.;

e) della normativa vigente relativa:

- per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 2228 del 16.11.1939 – D.M. 3.6.1968 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato: R.D. 2229 del 16.11.1939 – D.M. 3.6.1968, legge 5.11.1971 n. 1086, D.M. 16.6.1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico: R.D. 2230 del 16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'accettazione delle calci: R.D. 2231 del 16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione: R.D. 2232 del 16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per l'accettazione dei materiali da pavimentazione: R.D. 2234 del 16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) legge n. 595 del 26.5.1965 e D.M. 3.6.1968 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alle nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici;

g) delle leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri capi del presente Capitolato; per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici; l'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

h) del D.M. 14.09.2005 per le opere con materiali in conglomerato cementizio e cemento armato;

i) del D.M. 30.12.1912 Norme per l'accettazione dei legnami e successive modificazioni ed integrazioni;

j) del D.P. 15.7.1925 e delle norme U.N.I. per l'accettazione dei materiali ferrosi; legge 5.11.1971 n. 1086 e D.M. 16.6.1976 con successive modificazioni ed integrazioni;

k) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con decreto del 26.2.1936, integrato con la Circolare in data 20.11.1936 con successive modificazioni ed integrazioni;

l) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda le linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

m) del D.L. 24/2/97, n. 46 e successive modifiche – Attuazione delle direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

n) della legge 1/3/1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

o) della Direttiva 93/42/CEE – Compatibilità elettromagnetica;

p) delle leggi regolanti la radioprotezione – D.L. 26/5/2000, n. 187 – Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e D.L. 26/5/2000, n. 214 – Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

q) delle leggi in materia di appalti di opere pubbliche e in materia di misure contro la delinquenza mafiosa con particolare riferimento alle leggi 13.9.1982 n. 646, 19.3.1990 n. 55, D.Lgs. 490 dell'8.8.1994 e successive integrazioni e modifiche, al D.P.R. n. 252/98, al D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, al D.L. 19.12.1991 n. 406, per quanto vigenti;

r) delle disposizioni vigenti del D.Lgs. 81/2008;

s) dalla legge n. 166 del 1.8.02 – disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

t) del D.Lgs. 163/2006;

u) del D.P.R. 554/99

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Inoltre:

v) l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Appaltante, dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Appaltante. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori, nonché di terzi, e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità civile e penale ricadrà pertanto sull'Appaltatore medesimo nel caso di infortuni e danni restandone sollevata la Appaltante ed il personale di questa addetto alla Direzione e alla sorveglianza dei lavori. In caso di violazione degli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltante questi procederà in conformità alle norme di legge vigenti;

w) l'Appaltante, d'intesa con l'Autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò l'Appaltante possa avanzare pretese di speciali compensi;

x) la fornitura ai competenti Uffici cui spetta la sovrintendenza dei lavori di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera o altra notizia occorrente nel termine che sarà stabilito.

Il presente appalto è soggetto al rispetto delle leggi 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982, n. 936, 19.03.1990, n. 55 e 12.07.1991 n. 203 e D.Lgs. n. 490/94 e successive integrazioni e modifiche, D.P.R. n. 252 del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. È inoltre soggetto al rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali sul territorio in cui si eseguono i lavori ed in particolare dello Statuto e dei Regolamenti comunali approvati ai sensi della Legge 08.06.1990 n. 142.

ART. 7 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, oltre al presente Capitolato, gli elaborati di progetto indicati al precedente art. 1, i Capitolati Tecnici, l'elenco descrittivo delle voci, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma dei lavori, il piano di coordinamento sicurezza e salute, il piano operativo di sicurezza redatto ad opera dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Disciplinare e sarà indicato che il domicilio eletto dell'Appaltatore è presso la sede dell'Appaltante. In caso di discordanza tra le indicazioni dei documenti progettuali, si stabilisce il seguente ordine di prevalenza:

- 1°) le NORME
- 2°) l'ELENCO PREZZI;
- 3°) gli ELABORATI GRAFICI di progetto;
- 4°) il CAPITOLATO TECNICO;
- 5°) il COMPUTO METRICO.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto.

ART. 8 SUBAPPALTI E COTTIMO

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per i subappalti e cottimi fanno fede le vigenti disposizioni di legge previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare sono sottoposti alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4;
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero appartenente ad uno stato membro della Comunità Europea, sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
5. che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

L'Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, che regoleranno il rapporto unicamente con l'Appaltatore aggiudicatario dell'Appalto. È fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

La mancata presentazione di quanto sopra richiesto comporterà la non approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e quindi dello svincolo delle garanzie.

I nominativi delle Imprese subappaltatrici ed i dati di qualificazione e di iscrizione alla C.C.I.A.A. devono essere indicati nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti dell'Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

ART. 9 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'Appaltante è tenuto ad affidare la Direzione dei Lavori ad un Ingegnere, Architetto o ad un Tecnico che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto Tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltante, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

ART. 10 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI, PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovrà comunicare ufficialmente il nome del Direttore Tecnico di cantiere che sarà responsabile fra l'altro del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori nella persona di un tecnico professionista abilitato, regolarmente iscritto nell'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere; nel caso in cui il professionista non sia stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore egli dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione dell'incarico affidatogli. L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato; detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori dietro semplice richiesta verbale dal Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

fossero di gradimento dell'Appaltante. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto del D.Lgs 81/2008 per l'esecuzione dei lavori.

ART. 11 CARTELLI DI CANTIERE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore di fornire ed installare n. 1 cartello di cantiere relativo all'opera da realizzare. Il cartello dovrà essere delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori ecc. secondo quanto prescritto dalla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul. È fatto inoltre obbligo all'Appaltatore di accettare il piano di sicurezza predisposto dall'Appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima della stipulazione del contratto di appalto di cui sarà parte integrante. Il piano di Sicurezza sarà accettato comunque prima dell'inizio dei lavori nel caso la consegna degli stessi venga effettuata in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge di cui all'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99. Il Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere accettato da parte della/e Appaltatore/e subappaltatrice/i prima dell'inizio dei lavori in subappalto, e comunque l'Appaltatore si dovrà uniformare a quanto disposto dall'Art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale medesimo. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea tra Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe nell'Appaltatore mandataria o designata come capogruppo. Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del Piano predisposto da tutte le Imprese presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Durante l'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere l'appaltatore dovrà attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltante è tenuto a trasmettere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, all'Azienda U.S.L. competente per territorio, la notifica preliminare contenente i dati indicati nell'allegato III al citato decreto trasmettendone copia all'Appaltatore per l'affissione in cantiere. L'Appaltatore (o i lavoratori autonomi) prima dell'inizio dei lavori dovrà produrre certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero all'Albo delle Imprese artigiane, dovrà indicare i Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dovrà presentare una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e regolamenti.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori vigila sull'osservanza del Piano di Sicurezza e di coordinamento, e lo stesso può acquisire dal Direttore di Cantiere una relazione sull'osservanza del Piano da parte della o delle Imprese con cadenza trimestrale.

ART. 12 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, il Direttore dei Lavori stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, il Direttore dei Lavori potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, la quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dal Direttore dei Lavori ed ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13.09.1982, n. 646.

ART. 13 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo di cui al precedente art. 3:

- tutte le spese di contratto come le spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti.

Risultano, inoltre, a carico dell'Appaltatore:

- le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi necessari per la verifica della geometria e consistenza delle strutture esistenti alle quali sono previsti i collegamenti delle nuove strutture; tali indagini, prove e controlli dovranno essere preliminari alla redazione degli elaborati costruttivi strutturali;
- le pratiche e le spese relative all'ottenimento di tutte le licenze, comprese quelle comunali, necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate e per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché lo svolgimento di qualsiasi genere di pratiche, denunce, richieste di collaudo ecc. e gli oneri relativi;
- le spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorità aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;
- tutte le spese di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna al collaudo definitivo;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;
- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- il risarcimento dei danni di ogni genere a proprietà pubbliche e private, ad animali e a persone o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui beni, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati e provvedere a sua cura e spese alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori restandone libere ed indenni l'Appaltante e il suo personale;
- eventuali spese per occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati;
- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per garantire la continuità degli interventi secondo il programma stabilito, senza alcun pregiudizio di funzionalità per le parti del complesso che non sono interessate dagli interventi medesimi; in particolare dovranno essere previsti i necessari allacciamenti impiantistici provvisori, le tamponature provvisorie per la compartimentazione delle aree di cantiere per consentire lo svolgimento dell'attività sanitaria regolarmente nelle aree adiacenti, e in genere tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, il tutto

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sotto la propria responsabilità, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso non appena possibile compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

- le spese per garantire che tutti gli interventi saranno eseguiti in tempi e modalità compatibili con le speciali esigenze di funzionalità dell'Appaltante; in particolare saranno garantiti livelli di polverosità nei locali adiacenti al cantiere e livelli di rumorosità derivanti dagli utensili utilizzati tali da non pregiudicare il corretto esercizio di tutte le attività necessarie; tali livelli saranno valutati discrezionalmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente ristretti senza alcun maggior onere per l'Appaltante;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;
- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini di legge; e' altresì a carico dell'Appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di consegna all'Appaltante, con apposito verbale, delle opere eseguite prima del collaudo;
- la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno a colori su supporto digitale e nel formato 10x15 e di ciascuna di esse saranno consegnate due copie unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione della opera e la data del rilievo fotografico;
- la fornitura all'Ufficio Tecnico dell'Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori;
- la fornitura ed installazione di n. 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori ecc. secondo quanto prescritto dalla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul;
- la redazione e consegna all'Appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di un piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'Art. 131 del D.Lgs. 163/2006; le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità; oltre quanto prescritto al precedente comma relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà; a tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
- le spese per l'eventuale scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- gli oneri e le spese relative alla denuncia del lavoro agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, quelle relative a tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo anche quanto predisposto dal piano della sicurezza medesimo;
- le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
- le spese per la recinzione del cantiere; tale recinzione dell'area su descritta dovrà essere effettuata con paletti di ferro e/o legno saldamente infissi nel terreno e rete di protezione per una altezza minima di circa 2.00 metri; lungo la recinzione saranno affissi dei cartelli con scritte: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate". Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere;
- le spese per le segnalazioni luminose; durante le ore notturne la recinzione verrà inoltre adeguatamente illuminata per proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione stessa;
- le spese per segnalazione di accesso al cantiere; onde evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada dovranno essere apposti appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Dovranno essere tenuti separati gli accessi delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti. Se necessario gli accessi dovranno essere presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalità di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Dovrà essere dislocata in prossimità degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. In caso di scarsa visibilità sarà dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita;
- le spese per la realizzazione di una bacheca o un punto di raccolta delle informazioni e dei progetti per la sicurezza e quant'altro necessario. In tale punto devono essere posti in maniera visibile i dati ed i recapiti delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere.
- l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di lavori o delle forniture scorporate;
- la verifica con la Direzione dei Lavori della progettazione esecutiva delle opere comprese nell'appalto e l'assolvimento di ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che l'approvazione del progetto non solleva l'Appaltatore e il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa all'efficienza delle opere;
- la redazione dei disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non esplicitati dalla progettazione esecutiva e, al termine dell'esecuzione dei lavori, i disegni "as-built"; i disegni di montaggio dovranno essere sottoposti alla Direzione dei Lavori, per la loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo e alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull'avvio delle lavorazioni relative; i disegni "as-built" consisteranno in una copia dei disegni della progettazione esecutiva di contratto riportanti l'effettivo stato dei lavori eseguiti, debitamente firmati dal Direttore Tecnico di cantiere, per l'Appaltatore, e dal Direttore dei Lavori per l'Appaltante; i disegni "as-built" devono essere consegnati prima dell'avvio dei collaudi. E' altresì obbligo dell'Appaltatore fornire, insieme ai disegni "as-built", anche i manuali di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla documentazione delle prove in fabbrica e di quelle di cantiere;
- le spese per la predisposizione dei collaudi tecnici prescritti dall'Appaltante per le strutture e gli impianti;
- le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere al termine dei lavori di ogni singola fase, contestualmente alla riconsegna dei locali all'Appaltante, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. e il trasporto a discarica dei rifiuti.

Nel caso che in corso d'opera le opere realizzate risultassero difettose o comunque non rispondenti all'esigenza dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad ampliarle o modificarle e, ove occorra, anche a cambiarle totalmente; e ciò a sue spese e cura senza che egli possa né invocare, a scanso di responsabilità, l'approvazione data o le modificazioni suggerite dalla Direzione dei Lavori, né pretendere compensi od indennità, oltre ai prezzi stabiliti in contratto per i lavori regolarmente eseguiti. L'Appaltatore è altresì tenuto alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla Direzione stessa per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore stesso. L'Appaltatore inoltre dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllati i calcoli concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile assumendosene la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione dei compensi a misura e a corpo e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto di notifica. A garanzia degli obblighi a tutela dei lavoratori è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% salvo la maggiore responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 14 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

ART. 15 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'andamento generale dei lavori, la sua suddivisione in fasi d'intervento ed i relativi tempi sono funzionali alla specifica attività svolta all'interno dell'ospedale in questione e sono definiti contrattualmente dal cronoprogramma dei lavori. Si ribadisce che tutti gli interventi interesseranno zone circoscritte dell'ospedale; durante i suddetti interventi deve essere possibile svolgere un'attività sanitaria completa ed integrale di tutte le zone adiacenti a quelle interessate dal cantiere. Fermo restando quanto contenuto nel cronoprogramma dei lavori per quanto riguarda in particolare i tempi di esecuzione di ogni singola fase, l'Appaltante si riserva, senza alcun maggior onere da corrispondere, di sospendere e/o riprendere i lavori al termine di ciascuna fase per garantire la migliore gestione degli spazi coinvolti dall'intervento all'interno del complesso. In particolare l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori:

- entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori il cronoprogramma dell'intero intervento, desunto e dettagliato rispetto a quello contrattuale;
- entro 10 (dieci) giorni dall'inizio dei lavori di ciascuna fase un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise per attività e per categorie di opere; tale programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Appaltante e dovrà essere coerente con quanto previsto nel Cronoprogramma dei lavori, allegato agli elaborati contrattuali.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'Appaltatore potrà comunque richiedere l'aggiornamento del Programma per motivate esigenze operative riconosciute valide dalla Direzione dei Lavori.

Ogni onere che l'Appaltatore dovrà sostenere per la esecuzione delle opere secondo le modalità sopra indicate si intende compreso e compensato con i prezzi contrattuali. Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari di eventuali opere danneggiate dall'Appaltatore o subappaltatori durante i lavori, l'unica responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggior compenso. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 16 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nella epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del contratto di appalto, o potrà essere effettuata anche subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui agli Artt. 153 e seguenti del Regolamento sui Lavori Pubblici n. 207/2010. La firma sul verbale di consegna senza obiezioni comporta, da parte dell'Appaltatore la completa e incondizionata accettazione della situazione progettuale in rapporto alla situazione di fatto. L'Appaltante si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

ART. 18 TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI PENALITÀ

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori è stabilito in giorni **90** (novanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del Regolamento sui Lavori Pubblici n. 209/2010 viene stabilita pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Tale penale sarà applicata anche per ritardi che si verificassero al termine di ogni fase degli interventi descritti nel Cronoprogramma dei Lavori. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte nel Registro di Contabilità e riportate nei Certificati di pagamento a debito dell'Appaltatore. Spetterà insindacabilmente all'Appaltante stabilire l'ammontare delle spese di assistenza. Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 158 del Regolamento sui Lavori Pubblici n. 209/2010.

ART. 19 ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, l'Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. Per l'esecuzione d'ufficio l'Appaltante potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto; l'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

ART. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE E A TERZI

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'Art. 166 del Regolamento n. 209/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità. L'Appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Appaltante, nonché le persone suddette da questa indicate. In particolare andranno tenute presenti tutte le disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni.

ART. 21 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

Non ricorre nel caso specifico alcuna espropriazione.

ART. 22 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento sui Lavori Pubblici, al Titolo VIII Capo I.

ART. 23 PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **euro 45 000,00** (quarantacinquemila e centesimi zero). Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

ART. 24 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini di legge. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle apparecchiature e delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. In aggiunta a quanto sopra indicato l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire la manutenzione straordinaria delle opere realizzate così da garantire la perfetta funzionalità sino al compimento di un anno a partire dal collaudo dei lavori. Ove l'Appaltante richiedesse la consegna anticipata di tutte o parte delle opere eseguite, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria come descritto al precedente art. 14.

ART. 25 PREZZI CONTRATTUALI REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni loro parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed allee relativi. I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d'opera. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire l'offerta rimessa. In particolare per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste. Per la revisione dei prezzi contrattuali si applica quanto stabilito all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 26 CONTO FINALE, COLLAUDO PARZIALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. L'emissione del certificato di collaudo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

